

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

1. Costituzione

1. In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:
 - promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
 - prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
 - sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 247/2012,è costituito, anche ai sensi dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, il Comitato per le Pari Opportunità (per brevità CPO).
2. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

1. Il Comitato è composto da avvocate/i iscritte/i all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. Il Comitato è composto da nove avvocate/i elette/i dalle/gli iscritte/i all'Albo, così come previsto dal successivo art. 9.
3. Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o, che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:
 - a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
 - b) attività di diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese;
 - c) elaborazione di proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
 - d) proposizione al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
 - e) elaborazione e proposte di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
 - f) promozione di iniziative e confronti tra gli avvocati e i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
 - g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere e il diritto antidiscriminatorio;
 - h) individuazione di forme di sostegno e iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
2. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

3. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, e interloquisce con i Comitati di altri Ordini professionali, enti locali, di Università, le Consiglieri di parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4. Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'Albo e ai Registri informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o

1. La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

2. La/il Segretaria/o:

- ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi. In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

3. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli uffici e del personale del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

1. Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta ogni tre mesi.

2. Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o all'Albo e ai Registri.

3. La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

4. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica.

5. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

1. La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente eletto del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense, dell'Organismo ex art. 39 L.P., del Consiglio Giudiziario distrettuale, del Consiglio Distrettuale di Disciplina ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi.

2. L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

3. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

4. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Bergamo, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

5. E' comunque causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari e genitoriali per maternità, puerperio, e attività di cura.

6. L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione

1. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e risorse

1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri uffici prestino la propria collaborazione, individuando, in quanto possibile, un dipendente per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel sito internet dell'Ordine sia creata un'area dedicata alle attività del Comitato Pari Opportunità e alle problematiche delle pari opportunità;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei componenti del Comitato, designazione, proclamazione

1. Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, e si svolgeranno in concomitanza con quelle per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

2. Il Comitato di prima costituzione resterà in carica fino alla scadenza del 31 dicembre 2018, prevista per il Consiglio dell'Ordine attualmente in carica.

3. Le/I componenti del Comitato Pari Opportunità non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi non considerandosi tali quelli di durata inferiore ai due anni.

4. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

5. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni speciali degli Avvocati di Bergamo, alla data corrispondente al giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

6. Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, salvi i casi di ineleggibilità di cui al precedente art. 6.

7. Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste.

Ciascuna lista può recare un massimo di due terzi dei nominativi dei componenti da eleggere e deve, pena l'inammissibilità, indicare le/i candidate/candidati appartenenti ai due generi; al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.

E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura della/del candidata/candidato presente in più liste.

La candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidata/candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

8. Le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9. Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine con provvedimento contestuale alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà a indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

10. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

11. Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine

12. Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretario/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o avvocat/a/o designata/o dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

13. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

14. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere, pena la nullità della scheda.

15. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

16. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

17. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocat/a/o iscritta/o all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

18. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

11. Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente a una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

2. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 co. 4 della legge n. 247/2012, e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal CoA con delibera del 6 dicembre 2016, aggiornato con delibera 27/11/2018.